

Giussano, 18 novembre 2025

Spett.le
Comune di Monza
Piazza Trento e Trieste
20900 MONZA

Alla Dirigente del
Settore Governo del
Territorio
Arch. Nadia Bombardieri

A mezzo pec

monza@pec.comune.monza.it

Oggetto: Osservazioni al Piano attuativo sull'area dell'ex Buon Pastore, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 335 del 14.10.2025.

I sottoscritti **Comitato "Salvaguardia Buon Pastore"** con sede in Monza, Via S. Pelletier, in persona del Presidente Alessandra Rossi, **Legambiente Lombardia APS**, in persona della Presidente, legale rappresentante pro-tempore Barbara Meggetto, con sede legale in via A. Bono Cairoli, 22, Milano, **Circolo Legambiente A. Langer Monza**, in persona del Presidente- legale rappresentante pro-tempore Anna da Re, rappresentati ai fini del presente atto dall'avv. Emanuela Beacco, presso il cui studio in Giussano, Viale Como, 18 sono elettivamente domiciliate



PREMESSO CHE

- il Comune di Monza è dotato di un Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 6/2/2017 "*Variante al PGT vigente*" (avvio di procedimento Del. G.C. n. 403/2012);
- con delibera n. 98/2021 è stata approvata la Variante PGT **finalizzata alla [sola] revisione della relativa normativa** e degli eventuali atti conseguenti **Variante al PGT (art. 13, comma 13, l.r. 12/2005)**;
- con delibera del 14.10.2025, la Giunta Comunale ha adottato il Piano Attuativo AT_07 VIA CAVALLOTTI "*Ex Buon Pastore*" (nel proseguo anche solo PA);
- come dichiarato dall'Amministrazione nel corso del giudizio definito dinanzi al TAR con sentenza n. 1296/2025 "*il Comune [ha] archiviato la domanda di approvazione del Piano Integrato di recupero presentato [Programma Integrato di Intervento del 31.1.2019] dalla società Real Estate per il suddetto compendio immobiliare*";
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 1878/2023, **nel confermare il vincolo monumentale**, imposto ai sensi dell'artt. 10 comma 1 del D.vo 42/2004 sull'intero comparto, ha chiarito che la tutela concerne [Decreto 18 aprile 2005] "*il complesso immobiliare*" in quanto "*così come si presenta, è testimonianza inscindibile dell'unicum architettonico caratterizzato oltre che dall'impianto planimetrico anche dalle aree a verde pertinenziale*".

FORMULANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

1. **OSSERVAZIONE 1 - Carenza della documentazione pubblicata.**

- 1.1 La documentazione pubblicata e messa a disposizione è carente e parziale. La delibera di Giunta di adozione del Piano Attuativo richiama nel corpo motivazionale i pareri della Soprintendenza del 18.3.2025 e del 10.7.2025, nonché il verbale della conferenza dei servizi.

Tali atti - **fondamentali ai sensi del Codice Urbani**, per verificare la compatibilità dell'intervento con il vincolo apposto - non compaiono tra gli allegati, impedendo ai deducanti la formulazione delle osservazioni. Né può valere a colmare tale lacuna nella pubblicità degli atti (stante i ridotti termini concessi per la formulazione delle osservazioni), la possibilità per i terzi di proporre accesso agli atti.

Non risultano poi pubblicati una serie di elaborati allegati allo schema di convenzione [quali, ad esempio, a.4.3.1- A.4.3.2.]

Osservazione 1 richiesta: si chiede pertanto, in accoglimento della presente osservazione, di procedere alla ripubblicazione del piano attuativo rendendo accessibile sul sito istituzionale la documentazione omessa.

2. **OSSERVAZIONE 2: SUI CONTENUTI PLANIFICATORI - ILLEGITTIMO USO DEL PIANO ATTUATIVO SOTTO IL PROFILO DELL'INTERVENUTA SCADENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO - COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

- 2.1 L'art. 8 comma 4 della legge urbanistica regionale (L.R. 12/2005) precisa che:
"Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano...".

Ai sensi del successivo art. 12 (Piani attuativi comunali): *"1. L'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione*

statale e regionale. L'esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito, con salvezza dell'utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge".

- 2.2 Dalla lettura del combinato disposto delle due norme, si evince che alla scadenza del quinquennio **il Documento di Piano** perde integralmente la sua efficacia, con conseguente caducazione della componente programmatica e previsionale del P.G.T. (che resterà in vigore solo con riferimento ai contenuti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi) **ed impossibilità per l'Amministrazione comunale di dare corso all'approvazione di Piani Attuativi che trovino il loro fondamento nelle previsioni del Documento di Piano scaduto.**

Detto altrimenti: decorso **il termine di 5 anni**, le statuizioni contenute nel **Documento di Piano non possono più essere attuate** (TAR Lombardia, Sez. II, 15.03.2018 n. 734 del 2018).

- 2.3 L'imposizione di un limite temporale, **di un orizzonte di validità** delle previsioni programmatiche del DdP **risponde ad un principio fondamentale dell'ordinamento urbanistico**, ovvero il bilanciamento tra la necessità di una pianificazione ordinata e di lungo respiro, con la tutela dell'affidamento dei privati e la dinamicità delle esigenze del territorio.

Il Documento di Piano rappresenta, infatti, la componente strategica e programmatica dello strumento urbanistico generale, volto ad individuare gli obiettivi di sviluppo, le aree di trasformazione urbanistica e le politiche per il territorio comunale.

- 2.4 Il Comune di Monza ha approvato il Documento di Piano nel 2017. Questo deve, quindi, ritenersi scaduto nel 2022.
- 2.5 E' nota ai deducanti l'interpretazione prospettata dall'Amministrazione, che vorrebbe far decorrere i cinque anni dalla variante approvata dal Consiglio comunale nel 2021/2022.

- 2.6 Tale tesi non può essere chiaramente condivisa in quanto la variante 2022 è una *i) variante normativa* finalizzata *ii) unicamente* all'adeguamento della componente geologica idrologica e sismica del PGT.
- 2.7 Il rapporto preliminare di VAS della variante indica chiaramente che la *“Variante al vigente PGT avviata con DGC n.437 del 20.12.2018 è finalizzata alla revisione della normativa.”* Del pari il parere motivato finale parla di *“Variante normativa in esame”*.
- 2.8 Ostano all'interpretazione prospettata dal Comune non solo gli elementi lessicali citati, ma anche ragioni sostanziali.
- La variante del 2018/2022 **non ha, infatti, nessuno dei contenuti** [di tipo ricognitivo, programmatorio, conoscitivo, con individuazione degli obiettivi di sviluppo] imposti dall'art. 8 commi 1 e segg. della L.R. 12/2005.
- Contenuti che rappresentano l'essenza del documento di Piano,** documento il quale, privo di valore conformativo diretto (su cui infra), **rappresenta l'atto a valenza strategica mediante il quale l'amministrazione comunale, con cadenza quinquennale, opera una articolata ricognizione delle tendenze emergenti nel proprio territorio ed indica le principali prospettive e direttrici di sviluppo e di salvaguardia.**
- 2.9 Detto altrimenti spetta al **Documento di Piano il compito di tracciare la cornice,** entro la quale devono trovare definizione puntuale le scelte da assumere nel piano dei servizi, nel piano delle regole, e con l'apporto dei privati, nei piani attuativi.
- 2.10 Scaduto il documento di piano il potere di indirizzo non può che tornare in capo al Consiglio Comunale.

RICHIESTA DELL'OSSERVAZIONE 2: si chiede pertanto di voler, in accoglimento della presente osservazione, rigettare, in fase di approvazione definitiva, il pa per scadenza del Documento di Piano.

3. **OSSERVAZIONE 2:** *SUI CONTENUTI PLANIFICATORI - ILLEGITTIMO USO DEL PIANO ATTUATIVO Artt. 13,14 e 46 L.R 12/2005 – Competenza del Consiglio Comunale.*

3.1 Il piano attuativo adottato dalla Giunta si discosta dagli “*indirizzi progettuali*,” dai “*parametri*” e dalle destinazioni d’uso dettate dalla scheda del Documento di Piano.

3.2 Ed infatti:

- (i) il PA adottato prevede la realizzazione di un polo culturale con nuova biblioteca. **Funzioni, queste ultime, che non sono previste dal Piano dei Servizi vigente.** La circostanza emerge plasticamente dalle Tavole del PdS;
- (ii) il piano attuativo modifica i parametri delle aree in cessione o da convenzionare che passano da 13.340 mq - **parametro espressamente indicato come prescrittivo** - a 16.100 mq [art. 5 schema convenzione urbanistica];
- (iii) la scheda del DdP detta, per l’altezza, i seguenti parametri: “*H pari all’altezza della Villa storica; n. 5 piani limitatamente all’edificio esterno all’ambito vincolato ex D.lgs. 42/2004*”. Il piano attuativo approva edifici di 6, 9, 12 piani [edifici L, H, M], fino a 38 metri di altezza. **Piu’ del doppio delle altezze della scheda d’ambito;**
- (iv) il Piano Attuativo modifica, poi, una serie di elementi della “*rete dell’urbanità*” tavola DP.02.a.b.c. del PGT: **modifica il tracciato di percorso di mobilità lenta; elimina le modalità di allineamento della quinta edilizia principale** [elemento stigmatizzato dalla Commissione paesaggio]; elimina filari di siepe e piante; modifica e riduce le superficie drenanti e il patrimonio vegetazionale.

Elementi, questi ultimi, funzionali a garantire la coerenza tra i contenuti del PGT ed i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di governo del territorio di scala sovracomunale, quali il Piano Territoriale Regionale (approvato con DCR N.951 del 19 gennaio 2010, aggiornato con DCR n.56 del 28/09/2010 e DCR n.276 del 08/11/2011 e DCR n.75 del 09/07/2013) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza (approvato con DCC n.16 del 10 luglio 2013 ed efficace dal 23 ottobre 2013);

- (v) il piano attuativo prevede la realizzazione di un polo culturale a scomputo, per oltre 3 milioni di euro di oneri del cui mutamento di destinazione d'uso, comune e operatore si limitano "a prendere atto" [art. 4 Conv.].

3.3 E' evidente che la complessa ed ambiziosa operazione di **ridefinizione di un brano – peraltro vincolato - del tessuto urbano**, mediante la creazione di un polo culturale, **con l'utilizzo di oltre 3,7 milioni di euro grazie alle risorse del privato, è operazione che non può essere fatta con un semplice piano attuativo in quanto esula dalle indicazioni fornite dalla scheda d'ambito - AT_07 VIA CAVALLOTTI "Ex Buon Pastore".**

3.4 La scelta di realizzazione di una nuova opera pubblica, di dislocazione delle risorse (l'operazione è fatta a scomputo oneri), di modifica dei parametri edilizi (altezze, cessioni, allineamenti edifici) non è mera esecuzione delle previsioni del documento di piano, ma espressione di una nuova visione di città.

3.5 La competenza, non è quindi della Giunta, ma (ex art. 42 d.vo 267/2000) del Consiglio Comunale. (**"1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:**
b) *programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi*

triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.”].

- 3.6 **Detto altrimenti: spetta al Consiglio Comunale riflettere sul proprio territorio in termini strategici, alla Giunta darvi attuazione.**
- 3.7 Contenuto strategico non significa contenuto astratto o meramente politico. Il Documento di piano ha valenza giuridica che si esprime nel porre le condizioni e le premesse **entro cui devono muoversi le scelte puntuali** di cui il documento di piano **traccia la cornice inderogabile.**
- 3.8 Come ricordato da due recenti sentenze “gemelle” [nn. 3616 e 3618 del 7.11.2025] del TAR Milano le “*indicazioni particolari*” [previste dal documento di Piano] - *per il loro chiaro tenore letterale – sono indubbiamente finalizzate a delimitare i margini di negoziazione rimessi alla pianificazione attuativa e devono, pertanto, essere dalla stessa essere rispettate.....*Laddove il documento di piano contenga **previsioni aventi contenuto dettagliato esse devono costituire i punti fermi della successiva negoziazione finalizzata alla predisposizione dei piani attuativi** (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 dicembre 2014, n. 2971, sent. n. 596/2015 secondo cui “**aspetti non negoziabili, o soggetti a limitata negoziazione, sono da ritenere legittimamente individuabili, in particolare, in**

corrispondenza di scelte che assumono carattere essenziale, costituendo il cardine per la realizzazione degli obiettivi previsti per la trasformazione dell'ambito, oppure laddove indicazioni puntuali siano rese necessarie da esigenze correlate alla cura di interessi di rilievo costituzionale primario, quali quelli attinenti alla tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali”.

- 3.9 L'operazione urbanistica relativa al comparto Buon Pastore potrebbe, quindi, al più ricadere nella disciplina “speciale” dei PII ex artt. 88 e segg. L.R. 12/2005: circostanza, questa, di cui è consapevole non solo l'operatore (che richiama le norme che disciplinano i PII in diversi passaggi della relazione), ma anche l'Amministrazione Comunale [Nel verbale della Commissione Paesaggio si legge infatti **“il prospettato P.I.I. riguarda un esteso ambito, in prevalenza, individuato di interesse storico-artistico dalla Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c. 1 del D. L.g.s. n. 42/04”**].
- 3.10 Si noti che la necessità di variante al PGT è confermata dalla “prassi” seguita dall'Amministrazione per altri piani, quali il Piano di Via Foscolo [Delibera di GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 01/06/2023 AVVIO DI PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ...”].

Richiesta dell'osservazione 3: si chiede di voler, in accoglimento della presente osservazione, rigettare, in fase di approvazione definitiva, il pa perché contenente previsioni che si discostano dai contenuti del Documento di Piano.

4. OSSERVAZIONE 4: SULLE ALTEZZE E SUL PLANIVOLUMETRICO

- 4.1 Il piano attuativo – discostandosi dalle previsioni della scheda del Documento di Piano che impone *“H pari all'altezza della Villa storica; n. 5 piani limitatamente all'edificio esterno all'ambito vincolato ex D.lgs. 42/2004”* – autorizza la realizzazione di edifici alti 6,9 e 12 piani.
- 4.2 Gli osservanti sono a conoscenza della decisione TAR Milano, sentenza n.

1195/2025, le cui statuizioni **non sono**, tuttavia, **applicabili nel caso di specie**, in **quanto l'intero comparto** è qualificato come bene monumentale, vincolato con apposito decreto della soprintendenza (art.10 D.vo 42/2004).

- 4.3 Vincolo confermato in virtù della sentenza CdS n. 1878/2023.
- 4.4 Fermo quanto rilevato ai punti 1 e 3 (omessa pubblicazione dei pareri dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e variante al DdP), **si evidenzia che** il piano attuativo, anche ove lo si possa considerare conforme al PGT, viola le previsioni **del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”**.
- 4.5 L'art. 2. (Zone territoriali omogenee) del DM 1444 dispone che: “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: *A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi*”;
- 4.6 Al successivo art. 8 (Limiti di altezza degli edifici) quanto alle altezze, precisa che “Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

Zone A): - per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può

superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico”.

4.7 E' evidente che, indipendentemente, dal valore vincolante o meno del DdP, gli edifici non potranno superare le altezze della Villa storica.

Con l'osservazione 4 si chiede pertanto di voler in accoglimento della presente osservazione, rigettare, in fase di approvazione definitiva, il piano in quanto le altezze previste per gli edifici, come da planivolumetrico, non sono ammissibili ai sensi di legge.

5. **OSSERVAZIONI 5 E 6: SULLE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE.**

- 5.1 La configurazione dell'ambizioso progetto di riqualificazione del comparto come “polo culturale” [comprensivo di biblioteca, centro di eventi di carattere culturale, ivi inclusi concerti] configura la fattispecie di parco tematico, da sottoporre a verifica di **assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.**
- 5.2 Ai sensi della L.R. 5/2010 [“Norme in materia di impatto ambientale”] i “Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari sono sottoposti a VIA”.
- 5.3 La sottoposizione del comparto a vincolo monumentale ai sensi del codice dei beni culturali porta, infatti, all'applicazione del dimezzamento delle soglie dimensionali **D.M. 30 marzo 2015** “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)*”
- 5.4 Essendo il comparto oggetto di intervento di 28.000 mq, superiore quindi ai 2,5 ettari [50 % di 5 ettari], il progetto di piano attuativo va sottoposto a screening di VIA.

Con l'osservazione 5 si chiede pertanto di voler, in accoglimento della presente osservazione, sottoporre il piano allo screening di VIA.

6. **OSSERVAZIONE 6: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.**

- 6.1 L'art. 16 della L. 1150/1942 ["Legge urbanistica"] prevede che *"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma"*.
- 6.2 Il piano attuativo [quand'anche lo si considerasse conforme al DdP e si ritenesse quest'ultimo ancora valido] presenta elementi in grado di produrre possibili effetti significativi sui fattori indicati dalla Direttiva 2001/42/CE [ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la **popolazione, la salute umana**, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, **l'aria, i fattori climatici**, i beni materiali, **il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori**], con la conseguente necessità di procedura di nuova VAS o quantomeno **di procedura di verifica di assoggettabilità**.
- 6.3 Dalla formulazione dell'art. 16 della L. Urbanistica emerge, infatti, che la Vas (o quantomeno la verifica di assoggettabilità), è richiesta **anche nel caso in cui il**

Piano Attuativo venga qualificato come conforme a PGT.

- 6.4 Nel caso di specie è, peraltro, pacifico che l'intervento si discosta dalla scheda quanto **agli usi** (polo culturale), **ai contenuti planivolumetrici**, **ai limiti ed alle condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dalla scheda d'Ambito del Documento di Piano**, sottoposta a Vas sul PGT.
- 6.5 Vieppiù il complesso monumentale del Buon Pastore non può né essere considerata piccola area [andando a ridisegnare un nuovo quartiere di città – si v. pag. 4, doc. A.1.] ne' può ritenersi sufficiente ad escludere la verifica di VAS, la “dichiarazione” unilaterale dell'operatore circa l'assenza di effetti.
- 6.6 Dichiarazione smentita dai documenti che evidenziano, ad esempio, notevoli a livello di traffico.

Richiesta osservazione n. 6: di voler, in accoglimento della presente osservazione, sottoporre il Piano a Vas o quantomeno a screening di Vas.

7. **OSSERVAZIONE 7: Profili paesaggistici**

- 7.1 Il piano attuativo è stato approvato nonostante manchi il parere della commissione del Paesaggio.
- 7.2 Il parere reso è meramente sospensivo. La Commissione non ha, infatti, potuto che prendere atto delle criticità del progetto e della “discontinuità” dei nuovi fabbricati rispetto all'attuale conformazione del bene oggetto di tutela, sottolineando la **necessità di rivalutare le altezze dei fabbricati in relazione alla nuova articolazione dei volumi**.
- 7.3 Quanto alla relazione del proponente la stessa è inattendibile in quanto si basa su una ricostruzione assolutamente artefatta del contesto.
- Basti considerare che arriva a dare alla realizzazione di grattacieli di 12 piani un grado di incidenza pari a 3.

Con l'osservazione 7 si chiede pertanto di voler, in accoglimento della presente osservazione, rigettare, in fase di approvazione definitiva, il piano in quanto – come stigmatizzato dal parere sospensivo - l'intervento non è compatibile con la sensibilità del sito.

Alla luce di quanto dedotto, gli osservanti

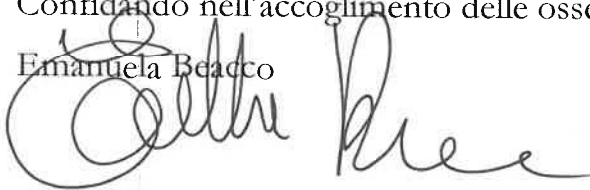
INSISTONO

per l'accoglimento delle osservazioni come formulate:

1. Osservazione n.1: si chiede la ripubblicazione del piano rendendo accessibile sul sito la documentazione omessa.
2. Osservazione n.2: rigettare il pa per intervenuta scadenza del Documento di Piano.
3. Osservazione n.3: rigettare il pa perché contenente previsioni che si discostano dai contenuti del Documento di Piano;
4. osservazione n.4 rigettare il piano in quanto le altezze previste per gli edifici, come da planivolumetrico, non sono ammissibili ai sensi di legge;
5. osservazione n.5 sottoporre il piano allo screening di VIA;
6. osservazione n.6: sottoporre il Piano a Vas o quantomeno a screening di Vas;
7. osservazione n.7 rigettare il piano in quanto l'intervento - come stigmatizzato dal parere sospensivo della Commissione Paesaggio - non è compatibile con la sensibilità del sito.

Confidando nell'accoglimento delle osservazioni, si porgono cordiali saluti.

Emanuela Beacco



Alessandra Rossi



AVV. EMANUELA BEACCO
Patrocinante in Cassazione

STUDIO LEGALE BEACCO

DOTT. GABRIELE BALLABIO

Barbara Meggetto

Anna da Re